



**CAPITOLATO SPECIALE / DISCIPLINARE DI GARA PER LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
SUGLI SCUOLABUS ED AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASSEGNATI
ALL'UFFICIO ISTRUZIONE**

(durata 36 mesi)

(art. 54, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

CIG: 89653221C3

CPV: 50110000-9 - Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

INDICE

Parte I – Descrizione ed articolazione del servizio

- Art. 1 - Disposizioni generali dell'accordo quadro
- Art. 2 - Oggetto e durata dell'accordo quadro
- Art. 3 - Valore massimo stimato dell'accordo quadro
- Art. 4 - Oggetto del servizio
- Art. 5 - Modalità di svolgimento del servizio
- Art. 6 - Obblighi in materia di sicurezza
- Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore e responsabilità per la gestione del servizio
- Art. 8 - Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 9 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore
- Art. 10 - La sospensione dell'esecuzione del contratto
- Art. 11 - Inadempimenti e penalità
- Art. 12 - Risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi (ODL)
- Art. 13 - Recesso
- Art. 14 - Pagamento delle fatture e tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 15 - Revisione prezzi del servizio
- Art. 16 - Nuove convenzioni Consip
- Art. 17 – Rinnovo e proroga contrattuale
- Art. 18 - Garanzia definitiva
- Art. 19 - Obblighi assicurativi
- Art. 20 - Spese contrattuali
- Art. 21 - Divieto di cessione dell'accordo quadro e dei singoli Odl e cessione dei crediti
- Art. 22 - Subappalto
- Art. 23 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Parte II – Procedura di svolgimento della gara e modalità di scelta del contraente

- Art. 24 - Procedura di gara
- Art. 25 - Elenco prezzi a base di gara e criterio di aggiudicazione
- Art. 26 - Requisiti di partecipazione, di esecuzione e loro mantenimento
- Art. 27 - Quesiti e chiarimenti
- Art. 28 - Modalità di partecipazione e di presentazione dell'offerta
- Art. 29 - Raggruppamenti temporanei e consorzi
- Art. 30 - Avvalimento
- Art. 31 - Procedura di aggiudicazione
- Art. 32 – Cause di esclusione
- Art. 33 - Responsabile del procedimento
- Art. 34 - Normativa di rinvio
- Art. 35 - Controversie e foro competente
- Art. 36 - Trattamento dei dati

Allegati:

- *Allegato n. 1* - Elenco veicoli
- *Allegato n. 2* - Scheda di lavorazione
- *Allegato n. 3* - Codice di comportamento del Comune di Pinerolo
- *Allegato n. 4* - Modello DGUE
- *Allegato n. 5* - Modello offerta economica

PARTE I – Descrizione ed articolazione del servizio

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro da stipulare con un solo operatore economico (art. 54, comma 3 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.) da individuare mediante la procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con RdO (Richiesta di Offerta), previa manifestazione di interesse rivolta agli operatori economici iscritti e abilitati al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip, all'iniziativa "Servizi" sottocategoria "Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature", con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, determinato mediante percentuale di sconto da applicare ai prezzi unitari degli articoli e dei servizi oggetto dell'appalto.

L'accordo quadro definisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili elencate nell'elenco prezzi;
- la durata dell'accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i servizi contemplati nell'accordo quadro;
- la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli servizi (contratti attuativi), detti anche "Ordini di lavoro"(ODL), che il Comune di Pinerolo vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

L'aggiudicatario altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli ODL (contratti attuativi).

Art. 2 – OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha per oggetto l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare sugli automezzi di proprietà comunale assegnati all'Ufficio Istruzione del Comune di Pinerolo, meglio specificati negli articoli a seguire.

L'accordo quadro avrà durata di 36 mesi (3 anni) a partire dalla data di stipula del contratto.

L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta raggiunto il tetto massimo di spesa determinato all'art. 3 del presente capitolato (totale stimato).

Al termine dei 36 mesi di durata del contratto, o al raggiungimento del tetto massimo di spesa, l'accordo quadro potrà essere eventualmente rinnovato di max ulteriori 36 mesi agli stessi patti e condizioni (opzione di rinnovo del contratto).

Il Comune di Pinerolo potrà prorogare la durata dell'accordo quadro agli stessi patti e condizioni qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per

l'aggiudicazione del nuovo appalto. Al fine di garantire la continuità del servizio, tale proroga potrà avere la durata massima di sei mesi, previa comunicazione scritta all'aggiudicatario entro la scadenza del termine contrattuale (proroga tecnica).

Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale il Comune di Pinerolo potrà affidare i singoli servizi.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro applicando i prezzi stabiliti nell'elenco prezzi posto a base di gara di cui al successivo art. 25.

Art.3 - VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro per la durata di 36 mesi è stato stimato in complessivi Euro 39.000,00 oltre IVA 22 % (Euro 47.580,00 IVA compresa) per la seguente ripartizione indicativa annuale.

| ANNO | IMPORTO IVA ESCLUSA | IVA 22% | IMPORTO IVA COMPRESA |
|-------------------|---------------------|------------|----------------------|
| 1° ANNO (12 MESI) | € 13.000,00 | € 2.860,00 | € 15.860,00 |
| 2° ANNO (12 MESI) | € 13.000,00 | € 2.860,00 | € 15.860,00 |
| 3° ANNO (12 MESI) | € 13.000,00 | € 2.860,00 | € 15.860,00 |
| TOTALE STIMATO | € 39.000,00 | € 8.580,00 | € 47.580,00 |

Il valore dell'accordo non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino alla concorrenza totale sopra indicata. Tale valore, quindi, non costituisce per l'impresa il minimo garantito.

Il valore complessivo dell'accordo quadro, comprensivo delle opzioni di rinnovo (€ 39.000,00 oltre iva 22%), proroga tecnica (€ 6.500,00 oltre iva) e quinto d'obbligo (Euro 7.800,00 oltre iva), ammonta a Euro 92.300,00 oltre iva 22 %.

Art.4 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo e che regoleranno l'appalto nei limiti d'importo definiti dall'accordo stesso.

Le prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro consistono nell'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà comunale indicati nell'*allegato n. 1* al presente capitolato.

L'accordo quadro si estende automaticamente anche agli ulteriori automezzi che, successivamente alla stipula, dovessero essere assegnati all'Ufficio Istruzione del Comune di Pinerolo a qualsiasi titolo, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretese di ulteriori compensi e/o indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli interventi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la manutenzione oggetto dell'accordo quadro comprende:

- fornitura dei pezzi di ricambio e della manodopera per la manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria degli automezzi, comprese le attrezzature fisse e mobili di varia natura annesse ai veicoli stessi (ad es: pedane di sollevamento per disabili, ecc...);
- fornitura dei pezzi di ricambio e della manodopera per la manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura dei pezzi di ricambio e riparazione di tutte le parti elettriche ed elettroniche dei veicoli;
- manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura dei pezzi di ricambio e riparazione delle carrozzerie nonché delle loro parti e componenti (quali a titolo esemplificativo vetri e cristalli, decorazioni, scritte, insegne e simili anche rifrangenti);
- soccorso stradale e trasporto in officina;
- esecuzione dei tagliandi e quindi la sostituzione e rabbocchi di lubrificanti e di materiali di consumo usurati e quant'altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo;
- esecuzione di verifiche, ispezioni e pre-collaudi dei mezzi da sottoporre a revisione presso la MCTC.

Gli interventi, relativi a tutti gli automezzi, dovranno essere garantiti per tutti i giorni feriali con disponibilità di:

- personale specializzato;
- adeguate strutture ed attrezzature per la tipologia dei mezzi trattati;
- automezzi debitamente attrezzati per il soccorso e la riparazione;
- ricambi originali o equivalenti purché nuovi e inscatolati e marcati dalle case produttrici.

La ditta esecutrice dovrà provvedere ad effettuare le operazioni di riparazione previo lavaggio di ogni automezzo o parte di esso qualora ciò fosse propedeutico e necessario alla riparazione, senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante.

Per eventuali mezzi in panne e/o bloccati in strada è richiesto il soccorso tempestivo con il servizio di trasporto in officina da parte dell'officina incaricata o tramite società terza convenzionata con la stessa, con rimozione del mezzo da effettuarsi nel più breve tempo possibile ed al massimo entro le 24 ore successive alla richiesta – anche telefonica – di soccorso da parte di un incaricato del Comune di Pinerolo.

Le voci sopra riportate riguardano tutti gli automezzi e le attrezzature indicate dal presente capitolato, che potranno variare durante l'esecuzione del contratto, nel numero e nella tipologia, senza che il fornitore del servizio, per questo, abbia nulla a pretendere.

La ditta esecutrice si impegna, su richiesta del Comune di Pinerolo, a rilasciare per iscritto e senza oneri aggiuntivi, il proprio parere tecnico sullo stato degli automezzi sottoposti a verifica, per qualsiasi finalità ritenuta opportuna o necessaria a tutela del patrimonio comunale.

Per le manutenzioni da eseguire di carattere eccezionale che dovessero richiedere una spesa stimata superiore a € 2.000 oltre ad IVA, il Comune di Pinerolo si riserva comunque la facoltà di procedere o non procedere a seguito di esperimento di sondaggio esplorativo di mercato. In questo caso, esperita la procedura di confronto sul mercato, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare l'intervento ad altro fornitore.

L'elenco di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di lavorazioni.

La durata dell'accordo quadro è stabilita all'art.2 del presente capitolato speciale d'appalto.

L'ammontare massimo delle prestazioni affidabili in base al presente accordo quadro è stabilito all'art.3 del presente capitolato speciale d'appalto.

Per le finalità di cui all'articolo 48, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, tra le prestazioni richieste dal presente capitolato, sono qualificabili come prestazioni "secondarie" i servizi e le forniture appartenenti alle seguenti tipologie:

- servizi e forniture attinenti a riparazioni di componenti elettriche e/o elettroniche dei veicoli (elettrauto);
- servizi e forniture attinenti alla carrozzeria dei veicoli;
- soccorso stradale.

Art. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

5.1. Procedura di approvazione degli ODL (contratti attuativi)

La richiesta di esecuzione degli interventi e le modalità di esecuzione del servizio relative ai singoli ODL dell'accordo quadro dovrà avvenire nel rispetto della seguente procedura:

- I. il personale del Comune di Pinerolo richiede l'intervento all'aggiudicatario dell'accordo quadro;
- II. l'officina verifica le lavorazioni da eseguire e compila la "*Scheda di lavorazione*" (*allegato n. 2* al presente capitolato) che contiene l'indicazione sintetica dell'intervento da effettuare e del costo stimato dell'intervento (sopra o sotto la soglia di Euro 2.000,00 oltre IVA) e la invia tramite e-mail all'ufficio Istruzione entro 48 ore dalla richiesta di intervento;

A) per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo inferiore a Euro 2.000,00 oltre IVA:

- III. l'ufficio Istruzione verifica la "*Scheda di lavorazione*" ed autorizza tramite email l'esecuzione dell'intervento;
- IV. l'officina esegue l'intervento ed invia tramite email dettagliato consuntivo delle lavorazioni effettuate con indicazione di:
 - a) prezzo della manodopera (secondo il prezzo orario pattuito in sede di accordo quadro)
 - b) prezzo dei ricambi (con evidenza dei prezzi di listino e dei prezzi scontati secondo quanto pattuito in sede di accordo quadro);
 - c) prezzo di eventuali servizi accessori, di cui al presente capitolato tecnico, qualora autorizzati;

B) per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo pari o superiore a Euro 2.000,00 oltre IVA:

- III. l'officina, entro 48 ore dalla richiesta di intervento, invia tramite email dettagliato preventivo delle lavorazioni da effettuare con indicazione di:
 - a) prezzo della manodopera (secondo il prezzo orario pattuito in sede di accordo quadro)
 - b) prezzo dei ricambi (con evidenza dei prezzi di listino e dei prezzi scontati secondo quanto pattuito in sede di accordo quadro);
 - c) prezzo di eventuali servizi accessori, di cui al presente capitolato tecnico, qualora autorizzati;
- IV. l'ufficio Istruzione verifica la "*Scheda di lavorazione*" e il preventivo, ed eventualmente autorizza tramite email l'esecuzione dell'intervento (il Comune di Pinerolo si riserva la facoltà di procedere o non procedere a seguito di esperimento di sondaggio esplorativo di mercato);
- V. nel caso in cui l'intervento venga autorizzato, l'officina esegue l'intervento.

In caso di mancata autorizzazione, l'officina potrà richiedere alla stazione appaltante il pagamento di un importo massimo pari a 2 (due) ore di manodopera a titolo di compenso per la predisposizione del preventivo dettagliato.

Esclusi pertanto i soli casi di comprovata necessità ed urgenza, l'officina incaricata provvederà alla riparazione dei mezzi solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione dall'Ufficio Istruzione del Comune di Pinerolo.

5.2 Ricambi e loro caratteristiche

Fatta eccezione per quanto definito nel successivo punto 5.3, i ricambi occorrenti per l'espletamento degli interventi dovranno essere forniti dall'officina aggiudicataria.

I ricambi dovranno essere nuovi di fabbrica, originali o di qualità corrispondente.

Nel caso di ricambio "corrispondente", lo stesso dovrà:

- essere prodotto da ditta produttrice certificata "automotive";
- avere le medesime dimensioni geometriche del ricambio originale e come tale dovrà essere perfettamente intercambiabile con il corrispondente originale, senza dover ricorrere ad alcun adattamento di sorta del complessivo cui è destinato;
- avere le stesse caratteristiche tecnologiche del ricambio originale o caratteristiche tecnologiche superiori;
- essere prodotto con materiali aventi le stesse caratteristiche o con caratteristiche superiori dei materiali con cui è prodotto il ricambio originale;
- avere una durata media paragonabile all'originale.

I ricambi forniti dall'officina aggiudicataria si intenderanno sempre originali. Per la fornitura di ricambi di qualità corrispondente l'officina dovrà essere autorizzata dal Comune di Pinerolo.

Per la codifica, individuazione e definizione del costo dei ricambi si farà sempre riferimento ai listini ufficiali delle case produttrici dei ricambi originali o di qualità corrispondente.

5.3 Ricambi forniti dal Comune di Pinerolo

Il Comune di Pinerolo, se necessario, si riserva di provvedere direttamente all'acquisto dei ricambi oggetto delle forniture di cui all'accordo quadro per le attrezzature e/o gli allestimenti di tipo specialistico presenti sui mezzi. In tali casi all'officina verrà riconosciuto esclusivamente il prezzo dovuto per la manodopera.

5.4 Liberatoria dell'officina per carenze tecniche e/o tecnologiche

Nel caso in cui l'officina aggiudicataria dovesse eccezionalmente riscontrare l'impossibilità di eseguire l'intervento richiesto per proprie carenze tecniche e tecnologiche in relazione alla particolarità delle lavorazioni da eseguire, potrà autorizzare la stazione appaltante a far eseguire la riparazione/manutenzione da un fornitore terzo.

In questo caso l'officina affidataria non avrà nulla a pretendere dal Comune di Pinerolo.

5.5 Tempistiche di conclusione degli interventi

Tutti gli interventi ordinari che non presentino particolari problemi di reperimento dei pezzi di ricambio comunicati dall'officina incaricata dovranno essere eseguiti entro 3 (tre) giorni dall'avvenuta ricezione della conferma da parte del Comune di Pinerolo.

5.6 Verifiche sui prezzi applicati

Il Comune di Pinerolo potrà effettuare a propria discrezione, con proprio personale o con personale appositamente incaricato, controlli sulla corrispondenza di quanto riportato nei preventivi con le lavorazioni effettuate sia in termini di ricambi che di manodopera, anche attraverso la consultazione di listini e tempari ufficiali delle case costruttrici.

5.7 Garanzia sugli interventi

La sostituzione dei ricambi si intende in garanzia per il periodo indicato dalla casa costruttrice e la riparazione effettuata dovrà essere in garanzia per un anno dalla data di conclusione intervento indicata nella "Scheda di lavorazione".

Art. 6 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle previsioni del decreto in oggetto e l'avvenuta formazione di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisori richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva.

In particolare, senza che il seguente elenco risulti esaustivo o limitativo, l'aggiudicatario ha i seguenti obblighi:

- a) disporre ed esigere che i propri dipendenti:
 - siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
 - non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza.
- b) assicurare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- c) prendere, in caso di emergenza, tutele e misure (anche di carattere eccezionale) finalizzate a salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla Stazione Appaltante.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (DVR, attestati di formazione, ecc...) dovrà essere tenuta a disposizione del Comune di Pinerolo e prontamente esibita a fronte di semplice richiesta da parte dell'Ente.

Il mancato rispetto di quanto indicato nel presente articolo comporterà, previa eventuale diffida, la risoluzione dell'accordo quadro e degli eventuali ODL ancora in corso di esecuzione.

Ai fini specifici dell'appalto, considerato che le lavorazioni previste dal presente capitolato saranno eseguite presso la sede dell'officina aggiudicataria, non sono previste possibili interferenze tra i dipendenti del Comune di Pinerolo ed i lavoratori dell'appaltatore, salvo quelle relative alla consegna ed al ritiro dei mezzi. Pertanto si ritiene non necessaria la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

Art. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E RESPONSABILITÀ PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

L'operatore economico a cui è affidato il servizio dovrà:

- a) garantire che l'officina sia dotata di linea telefonica fissa e di almeno un numero di telefonia mobile con garanzia di reperibilità minima compresa tra le ore 7:00 e le ore 18:00;
- b) provvedere, su richiesta della stazione appaltante, ad effettuare interventi di manutenzione anche su mezzi di proprietà del Comune di Pinerolo diversi da quelli indicati nell'*allegato n. 1* del capitolato che presentino caratteristiche similari;
- c) provvedere al lavaggio gratuito di ogni automezzo o parte di esso qualora ciò fosse propedeutico e necessario alla riparazione;
- d) fornire, su richiesta della stazione appaltante, i listini ricambi e tempari ufficiali delle case costruttrici aggiornati ed in formato informatico;
- e) rispettare la procedura di cui all'art. 5 per l'esecuzione degli interventi manutentivi;

- f) effettuare, in collaborazione con la Stazione Appaltante, il controllo incrociato in ordine al rispetto delle somme complessive dell'accordo quadro, al fine di non eccedere la somma prevista per ciascun anno di vigenza del contratto, pena il non riconoscimento delle somme eventualmente eccedenti.

L'operatore economico è responsabile verso il Comune di Pinerolo delle prestazioni di ciascun ODL (inteso come singolo contratto attuativo), del buon andamento di tutti i servizi assunti e della disciplina dei suoi dipendenti e risponde anche, sollevando da ogni responsabilità il Comune di Pinerolo, nel caso in cui, per carenza di intervento, abbiano a verificarsi danni a cose e/o persone durante l'uso del "mezzo riparato".

È altresì responsabile per i danni arrecati al Comune di Pinerolo per il fermo mezzi dovuto a mancato rispetto dei termini di consegna e di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, all'interno o all'esterno dell'azienda durante il ritiro e la consegna dei mezzi da esso effettuati.

Per tutto il tempo in cui i mezzi del Comune di Pinerolo resteranno presso l'officina aggiudicataria, la stessa ne assume l'obbligo di custodia.

Indipendentemente dalle altre condizioni, l'aggiudicatario è responsabile degli eventuali danni direttamente provocati a cose o persone, e direttamente o indirettamente imputabili a una parte o parti difettose della sua fornitura/servizio.

In caso il Comune di Pinerolo venga sanzionato o debba convenire in giudizio per responsabilità civile o contrattuale e gli sia contestata la violazione di prescrizioni legali in conseguenza a difettosità, non conformità, non affidabilità o non rispondenza alle norme della fornitura, l'aggiudicatario dovrà tenere indenne il Comune di Pinerolo da ogni richiesta di risarcimento, di spese, danni, spese legali.

La Stazione Appaltante è tenuta ad informare l'impresa esecutrice che la violazione alle norme o la chiamata in causa della sua responsabilità è basata sulla difettosità, non conformità, non affidabilità o irregolarità della fornitura, non appena ne sarà venuto a conoscenza.

Durante l'esecuzione del contratto il centro di assistenza/officina dovrà inoltre:

- a) rispettare tutte le norme tecniche relative alle lavorazioni oggetto del presente appalto e di tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante l'erogazione del servizio;
- b) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme tecniche di settore UNI-CTI, UNI-CIG, UNI-CEI.
- c) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative, previdenziali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali applicabili alla data di sottoscrizione dell'accordo, nonché le condizioni contrattuali risultanti da successive modifiche ed integrazioni che dovessero derivare dalla sottoscrizione di qualunque altro contratto collettivo di settore durante l'esecuzione del contratto.

Art. 8 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto attuativo dell'accordo quadro. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 9 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOLTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica all'accordo quadro o ai singoli contratti attuativi (ODL) può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile del procedimento (o da un suo delegato) e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano il ripristino della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni della Stazione Appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

Art. 10 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Il responsabile del procedimento ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il responsabile del procedimento - con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante - compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il responsabile del procedimento redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto attuativo. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Art. 11 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare le seguenti penali:

- 1) in caso di ritardo nella trasmissione delle *Schede di lavorazione* o dei *preventivi di spesa* entro 48 ore dalla richiesta di intervento:
 - € 25,00 al giorno per i primi due giorni;
 - € 50,00 al giorno per i giorni successivi;
- 2) in caso di ritardo nella consegna dei mezzi rispetto a quanto previsto dal punto 5.6 del capitolato:
 - € 50,00 al giorno per i primi due giorni;
 - € 100,00 al giorno per i giorni successivi;
- 3) in caso di ritardo nel recupero mezzo in panne o bloccato in strada (soccorso stradale da effettuare entro le 24 ore successive alla richiesta):
 - € 15,00 per ogni ora di ritardo nelle prime 24 h;
 - € 20,00 per ogni ora di ritardo dopo le prime 24 h.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione al pagamento relativo a ogni ODL.

Qualora ciò non sia possibile si provvederà all'escussione parziale della cauzione.

In tale ultimo caso l'operatore economico è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo, pena la risoluzione dell'accordo quadro.

L'applicazione delle penali non potrà in ogni caso essere superiore, complessivamente, al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali per tre contratti attuativi nel corso della durata dell'accordo è causa di risoluzione del contratto.

L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti/servizi forniti.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del responsabile del procedimento, avverso la quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della Stazione Appaltante in caso di gravi violazioni di:

- sospendere immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice;
- affidare il servizio anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente;
- provvedere all'immediata escussione della garanzia definitiva.

Art. 12 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI (ODL)

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall'accordo quadro e dai singoli ODL sarà specificamente contestata dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario.

Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- mancato reintegro del deposito cauzionale nei termini di cui al precedente articolo 11;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 15 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- accertato venir meno o carenza, in corso di esecuzione, di anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 26 del presente capitolato;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'appaltatore solo i servizi effettivamente eseguiti.

Nel caso di risoluzione dell'accordo quadro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di concludere un nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima.

Art. 13 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dall'accordo quadro, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario.

In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal capitolato. Il recesso dal contratto è altresì previsto nel caso di cui al successivo art. 16 (nuove convenzioni Consip)

Art. 14 - PAGAMENTO DELLE FATTURE E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le fatture per gli interventi effettuati dovranno essere emesse con cadenza mensile e dovranno obbligatoriamente contenere (pena il respingimento):

- numero e data del consuntivo/preventivo;
- targa dell'automezzo;
- codice CIG;
- numero dell'impegno di spesa ed estremi dell'atto di aggiudicazione (o della RdO);
- codice univoco ufficio (codice IPA: UF0AP2).

Le fatture in formato elettronico dovranno pervenire all'Ente tramite SDI (Sistema di Interscambio) attivato dal MEF (Ministero Economia e Finanza).

Per maggiori informazioni consultare il sito internet: <https://www.fatturapa.gov.it>

Il pagamento del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica completa di tutti i dati richiesti, previo accertamento della regolarità previdenziale dell'aggiudicatario e previo accertamento della regolarità del servizio reso.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.

A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, l'accordo quadro/contratto attuativo si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 15 - REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO

La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell'appaltatore ed in ogni caso non prima del secondo anno di vigenza dell'accordo quadro.

Costituirà parametro di riferimento per calcolare l'ammontare della suddetta revisione l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la famiglie di operai ed impiegati (indice FOI, al netto dei tabacchi).

L'eventuale adeguamento ISTAT potrà essere riconosciuto soltanto sul prezzo orario riferito alla manodopera.

Art. 16 - NUOVE CONVENZIONI CONSIP

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la Stazione Appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dall'accordo quadro qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'Amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'Amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire, come previsto dallo stesso art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 conv. in L. 135/2012.

Art. 17 – RINNOVO E PROROGA CONTRATTUALE

Come già previsto al precedente articolo 2, al termine dei 36 mesi di durata del contratto, o al raggiungimento del tetto massimo di spesa, l'accordo quadro potrà essere eventualmente rinnovato di max ulteriori 36 mesi agli stessi patti e condizioni.

La proroga è limitata ad un periodo di mesi 6 (sei) necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 18 - GARANZIA DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dall'accordo quadro, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario a mezzo dell'accordo quadro, compresi i successivi ODL, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi.

La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall'Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'accordo quadro o dei contratti attuativi.

La garanzia ha validità per tutta la durata dell'accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi (ODL).

Art. 19 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'aggiudicatario si assume la responsabilità, senza riserve od eccezioni, di ogni danno che possa derivare al Comune o a terzi, a cose di terzi, ai beni mobili ed immobili, per fatti connessi al servizio appaltato, fatti salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici, sollevando in tal senso la stazione appaltante e i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante.

La sorveglianza sul rispetto delle prescrizioni contenute nel presente capitolato e la piena osservanza delle prescrizioni in essi contenute da parte dell'aggiudicatario non diminuirà in nulla la responsabilità

dell'aggiudicatario stesso per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente a carico del medesimo.

A tale scopo, l'aggiudicatario è tenuto a contrarre apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT), per gli infortuni del proprio personale (RCO) ed ai veicoli di proprietà del Comune di Pinerolo in dipendenza dell'espletamento del servizio affidato, per un massimale di Euro 500.000,00. La polizza dovrà indicare espressamente che la stessa è vincolata a favore del Comune di Pinerolo per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto per il periodo di vigenza del contratto.

L'aggiudicatario è inoltre responsabile della sicurezza ed incolumità del proprio personale: è pertanto a carico dello stesso la stipula di contratti di assicurazione per infortuni dei propri operatori.

Copia della predetta polizza dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto d'appalto, ovvero prima dell'avvio del servizio, qualora esso avvenga prima della stipulazione del contratto stesso. L'appaltatore dovrà presentare l'attestazione di avvenuto versamento del premio assicurativo R.C.T. e R.C.O. E' ammessa la possibilità di rilasciare dichiarazione sostitutiva ai sensi de DPR 445/2000.

Il massimale previsto nella polizza stipulata dall'operatore economico affidatario non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'appaltatore sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti della stazione appaltante.

La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino a dodici mesi dalla data del certificato di regolare esecuzione.

I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno posti a carico esclusivo dell'affidatario.

In ogni caso, anche qualora l'affidatario disponga di polizze stipulate in precedenza conformi a quanto sopra indicato, le polizze dovranno contenere una **clausola di vincolo a favore del Comune di Pinerolo**.

In caso di subappalto, anche i subappaltatori dovranno essere in possesso delle citate polizze, secondo i massimali previsti.

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, stipula, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contratto, seguendo ad una procedura di R.d.O. espletata mediante il M.E.P.A., verrà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale del "documento di stipula" acquisibile mediante il portale www.acquistinretepa.it.

In particolare si rammenta che l'imposta di bollo di Euro 16,00, dovuta anche per contratti conclusi sul Mercato Elettronico, è a carico del fornitore ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i.; copia del versamento dell'importo dovrà essere inoltrata alla Città di Pinerolo, per la regolarità del contratto stesso, come previsto dall'art. 53 delle "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione", pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it.

Art. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI ODL, E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell'accordo quadro e dei singoli ODL.

Poiché per l'appaltatore l'accordo quadro non è fonte di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di presunti crediti basati sull'accordo quadro medesimo.

Diversamente, la cessione dei crediti derivanti dai contratti attuativi è ammessa, purché preventivamente notificata al Comune e dal medesimo accettata.

Art. 22 – SUBAPPALTO

Con riferimento all'intero accordo quadro è consentito il subappalto nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 23 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del Comune di Pinerolo" (*allegato n .3* al presente capitolato) recante norme di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato dal Comune di Pinerolo ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato regolamento.

PARTE II

Art. 24 – PROCEDURA DI GARA

Il presente accordo quadro verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con RdO (Richiesta di Offerta) che verrà rivolta agli operatori economici iscritti e abilitati al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip all'iniziativa "Servizi" sottocategoria "Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature", che abbiano previamente manifestato l'interesse a partecipare a seguito di pubblicazione di avviso sul sito istituzionale dell'ente.

La richiesta di offerta verrà rivolta a tutti coloro che abbiano manifestato interesse secondo le modalità sopra specificate (purché iscritti ed abilitati al MEPA alla categoria sopra indicata) e che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti, ancorché in numero inferiore ai cinque operatori.

L'Accordo quadro verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante percentuale di sconto da applicare ai prezzi unitari degli articoli e dei servizi oggetto dell'appalto, trattandosi di un servizio non qualificabile tra i servizi ad alta intensità di manodopera.

Le offerte economiche presentate dagli operatori economici per l'aggiudicazione dell'accordo quadro costituiranno il prezzo base applicato per l'esecuzione dei singoli ODL per tutta la durata dell'accordo quadro.

L'aggiudicazione è subordinata all'assenza di cause ostative a carico dell'aggiudicatario. Il sopraggiungere di tali cause nel corso del contratto determinerà la risoluzione automatica dello stesso senza che l'impresa possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo.

Art. 25 – ELENCO PREZZI A BASE DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

25.1. Prezzi a base di gara

I prezzi di seguito indicati sono posti a base di gara e soggetti al ribasso unico ed incondizionato offerto dall'appaltatore in sede di procedura di gara.

| Tipologia | Prezzo a base di gara soggetto a ribasso: (oltre IVA) | Modalità di offerta: |
|---|--|------------------------|
| 1) Prezzo orario manodopera | 45,00 €/h | percentuale di ribasso |
| 2) Ricambi originali (e lubrificanti originali) o di qualità corrispondente | Listino casa produttrice | percentuale di ribasso |

25.2. Condizioni applicate

Si precisa che si applicheranno le seguenti condizioni:

a) costo dei materiali di consumo

Il costo dei materiali di consumo ordinari si intende compreso nel prezzo corrisposto per la manodopera;

b) prezzo dei ricambi e dei lubrificanti originali o equivalenti di "qualità corrispondente"

Il prezzo dei pezzi di ricambio e dei lubrificanti per i servizi manutentivi svolti sarà pari al listino prezzi ufficiale pubblicato dalla ditta produttrice del telaio/attrezzatura/ricambio originale, cui sarà applicato lo sconto percentuale offerto dall'operatore economico che si classificherà al primo posto della graduatoria per l'aggiudicazione dell'accordo quadro;

c) prezzo del soccorso stradale

Il soccorso stradale dei mezzi in panne e/o bloccati in strada entro 25 km di distanza dalla sede dell'officina della ditta aggiudicataria, verrà svolto nei giorni feriali e festivi al prezzo offerto dallo stesso operatore economico.

Qualora il soccorso stradale debba avvenire oltre i 25 km dalla sede dell'officina e/o in situazioni di carattere eccezionale, l'officina dovrà fornire un preventivo per il costo del recupero del mezzo, che potrà essere autorizzato anche verbalmente prima dell'effettuazione del recupero stesso.

Nel caso di soccorsi stradali che dovessero richiedere una spesa stimata superiore ad € 250,00 oltre ad IVA, il Comune di Pinerolo si riserva comunque la facoltà di procedere a seguito di esperimento di sondaggio esplorativo di mercato.

25.3. Criteri per la determinazione della graduatoria

Ai fini della determinazione della graduatoria per l'aggiudicazione dell'accordo quadro, si utilizzeranno i seguenti criteri:

Prezzo orario della manodopera per il quale è determinato un prezzo a base di gara di 45,00 €/h (IVA esclusa):

L'operatore economico dovrà indicare una percentuale di ribasso da applicare sul prezzo orario della manodopera a base di gara Euro 45,00/h iva esclusa: max punti attribuiti 50.

Per quanto riguarda il prezzo relativo alla manodopera (punti 50)

$$X1 = 50 \times (RM \text{ off} / RM \text{ max})$$

Dove:

X1 = punteggio da assegnare all'offerta dell'impresa partecipante.

RM off = Ribasso offerto dall'impresa partecipante.

RM max = Miglior ribasso offerto tra le imprese partecipanti.

x = moltiplicatore

Sconto ricambi originali e lubrificanti originali o di qualità corrispondente:

L'operatore economico dovrà indicare una percentuale di ribasso da applicare sul listino ufficiale delle case costruttrici/fornitrici: max punti attribuiti 50.

Per quanto riguarda il prezzo dei pezzi di ricambio (punti 50)

$$X2 = 50 \times (RR \text{ off} / RR \text{ max})$$

Dove:

X2 = punteggio da assegnare all'offerta dell'impresa partecipante.

RR off = Ribasso offerto dall'impresa partecipante.

RR max = Miglior ribasso offerto tra le imprese partecipanti.

x = moltiplicatore

Il punteggio totale ottenuto dai singoli operatori economici, sulla base del quale verrà formata la graduatoria, è così determinato:

$$\text{Punteggio ottenuto} = X_1 + X_2$$

25.4. Formulazione del prezzo per il servizio di soccorso stradale entro 25 Km. (non soggetto a valutazione)

Agli operatori economici verrà inoltre richiesto di presentare offerta per il servizio di soccorso stradale da effettuare entro 25 km di distanza dalla sede della propria officina. L'offerta andrà espressa mediante formulazione di una percentuale di ribasso sul prezzo proposto, di seguito indicato:

| Tipologia | Prezzo base soggetto a ribasso: (oltre IVA) | Modalità di offerta: |
|---|--|------------------------|
| Intervento di soccorso stradale entro 25 km | 150,00 Euro cad. | percentuale di ribasso |

Tuttavia il prezzo offerto, che rimane vincolante per l'intera durata del contratto, vista l'eccezionalità della prestazione non verrà preso in considerazione per la formazione della graduatoria e non sarà pertanto oggetto di attribuzione di alcun punteggio.

Art. 26 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, DI ESECUZIONE E LORO MANTENIMENTO

Potranno partecipare alla procedura di gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale

1. insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008;
3. insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

b) Requisiti di idoneità professionale

1. iscrizione alla CCIAA per attività attinenti ai servizi richiesti;
2. iscrizione ed abilitazione al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip all'iniziativa "Servizi" sottocategoria "Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature".
3. disponibilità, in caso di aggiudicazione, di un'officina situata a non oltre 20 km dal centro della Città di Pinerolo (convenzionalmente individuato in Piazza Vittorio Veneto n. 1); la distanza verrà calcolata con l'ausilio dell'applicazione google/maps;
4. disponibilità delle dotazioni necessarie e sufficienti di personale e di attrezzature di tipo omologato (stazione diagnostica e di programmazione centraline con accesso al servizio di programmazione delle case produttrici di riferimento, attrezzature per il sollevamento automezzi, attrezzature per lo spostamento e posizionamento di parti meccaniche, ecc...) al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio richiesto in relazione alle tipologie di automezzi indicati nel presente capitolato.

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria

1. intrattenimento di rapporti regolari e puntuali con almeno un istituto bancario.
A tal fine dovrà essere prodotta dall'operatore economico apposita dichiarazione rilasciata da un istituto bancario dalla quale risulti che l'operatore economico intrattiene rapporti regolari e puntuali con l'Istituto.

Il possesso dei requisiti suddetti dovrà essere già dichiarato all'atto della presentazione della manifestazione di interesse nonché nuovamente in sede di partecipazione alla procedura comparativa.

Nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro il Comune di Pinerolo si riserva la facoltà di effettuare controlli sul mantenimento dei requisiti certificati e/o dichiarati da parte dell'officina aggiudicataria per tutta la durata dell'accordo quadro.

Il Comune di Pinerolo potrà verificare in qualunque momento della durata contrattuale il possesso ed il mantenimento delle caratteristiche generali dell'impresa e dei requisiti oggetto di valutazione dichiarati in sede di offerta, per un controllo della capacità di esecuzione degli interventi, delle attrezzature e dei locali.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti comporterà, previa eventuale diffida, la risoluzione dell'accordo quadro e degli eventuali ODL stipulati dal Comune di Pinerolo con l'impresa carente dei requisiti ed ancora in corso di esecuzione.

Art. 27 - QUESITI E CHIARIMENTI

Eventuali quesiti/ricieste di chiarimento anche in ordine ai documenti allegati alla procedura dovranno essere inoltrati non oltre 4 (quattro) giorni naturali e consecutivi antecedenti il termine fissato per la presentazione dell'offerta, mediante l'apposita sezione "Comunicazioni" della RdO, presente sul portale www.acquistinretepa.it.

Le risposte verranno trasmesse, mediante la suddetta sezione del portale, agli operatori economici che hanno formulato le richieste stesse e, se di interesse generale, pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Pinerolo e sulla sezione "comunicazioni con i fornitori" del portale www.acquistinretepa.it.

Art. 28 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

28.1. Presentazione della manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di gara

La procedura di gara sarà preceduta dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pinerolo www.comune.pinerolo.to.it, nella sezione "Gare d'appalto Comune di Pinerolo" accessibile dal seguente link <http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/gare-d-appalto-comune-di-pinerolo/198-gare-in-corso-procedure-negoziare>, di apposito avviso rivolto a tutti gli operatori economici ai fini della presentazione della manifestazione di interesse alla partecipazione alla successiva procedura di gara che verrà svolta sul MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it).

La manifestazione di interesse, redatta su apposita modulistica che verrà pubblicata con l'avviso stesso, debitamente firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico, dovrà essere indirizzata alla Città di Pinerolo – Settore Istruzione Informativo – Servizio Istruzione, entro la scadenza fissata nell'avviso, a mezzo PEC all'indirizzo:

protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it.

Nota bene:

Dal momento che l'iscrizione al MEPA (iniziativa "Servizi" sottocategoria "Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature") è individuata quale requisito per la partecipazione alla procedura di gara (come specificato al precedente articolo 26), si specifica che gli operatori economici interessati alla partecipazione, qualora non ancora iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dovranno aver formalizzato e completato la procedura di iscrizione ed abilitazione al portale www.acquistinretepa.it ivi compresa l'accettazione dell'iscrizione (essendo pertanto visibili sul portale stesso), entro la data di scadenza per la manifestazione di interesse, onde poter dichiarare – sulla manifestazione di interesse stessa - l'iscrizione al MEPA ed essere destinatari della successiva Richiesta di Offerta tramite il medesimo portale, sul quale verrà appunto espletata la procedura di gara.

Eventuali iscrizioni tardive, non completate o non accettate entro il termine suddetto, che si traducano nella "non visibilità" dell'operatore economico sul portale, comporteranno l'impossibilità per l'ente di invito dell'operatore economico richiedente tramite la procedura di Richiesta di Offerta e la conseguente impossibilità di partecipazione alla gara.

Per la registrazione al portale www.acquistinretepa.it link <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/registrazione.html>

28.2. Presentazione dell'offerta.

Gli operatori che avranno inoltrato la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara entro i termini e secondo le modalità indicate nell'avviso, e che risultino iscritti ed abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA www.acquistinretepa.it (iniziativa "Servizi" sottocategoria "Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature") entro la data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse, verranno invitati a presentare offerta sul portale www.acquistinretepa.it tramite lo strumento della "Richiesta di Offerta" R.d.O.

Tutta la documentazione inerente l'offerta e quindi:

- *la documentazione amministrativa*

- *l'offerta economica*

dovrà pervenire alla Città di Pinerolo tramite il portale <https://www.acquistinretepa.it> entro e non oltre il termine perentorio che verrà indicato nella Richiesta di Offerta (RDO) , **pena l'esclusione dalla procedura.**

La partecipazione alla procedura implica l'integrale ed incondizionata presa visione ed accettazione di tutta la documentazione di gara, nonché delle presenti modalità e procedure operative presenti sul portale sopra indicato. Non è ammessa altra forma di presentazione dell'offerta.

Ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, la procedura potrà essere sospesa e/o annullata in caso di malfunzionamento del portale www.acquistinretepa.it, ivi compresi inconvenienti relativi al sistema.

Oltre il termine indicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

L'offerta redatta in lingua italiana (i testi originali non in italiano vanno presentati in copia autentica e traduzione in italiano asseverata con giuramento), da produrre tramite la Richiesta di Offerta (RDO), deve essere costituita dalla documentazione elettronica di seguito indicata:

- a) la documentazione amministrativa (Busta Amministrativa);
- b) l'offerta economica (Busta economica).

Tutti i documenti che compongono l'offerta dovranno essere, se richiesto, firmati digitalmente dal legale rappresentante (o altro soggetto abilitato a rappresentare il concorrente), ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) e dell'art. 52 del D.Lgs. 50/2012, secondo le indicazioni di seguito specificate.

I moduli di risposta devono contenere tutte le informazioni indicate come obbligatorie (compilazione di campi predefiniti ed eventuale trasmissione di altre informazioni da allegare in formato elettronico secondo le indicazioni specificate).

In sede di valutazione delle offerte la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel rispetto della parità di trattamento tra concorrenti, di chiedere elementi integrativi di giudizio.

A tal fine la Stazione Appaltante inoltrerà alle ditte apposite richieste, specificando i termini perentori entro cui le risposte dovranno pervenire; in caso di omissione l'Amministrazione terrà valida l'offerta originaria.

28.2.1. Modalità di presentazione della documentazione amministrativa (BUSTA Amministrativa)

L'operatore economico concorrente dovrà presentare tramite il portale <https://www.acquistinretepa.it> nell'apposita sezione che identifica la "Busta Amministrativa" la documentazione di seguito elencata:

A) dichiarazione sostitutiva occorrente per la partecipazione alla procedura (DGUE):

La dichiarazione sostitutiva inerente alla partecipazione alla presente procedura redatta in lingua italiana, conforme al modello di gara unico europeo (D.G.U.E.) allegato al presente capitolato (allegato n. 4, datata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore in caso di concorrente

singolo. Nel formulario sono evidenziati, con specifica precisazione, quali sono i dati di cui non è richiesta la compilazione.

Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio la dichiarazione sostitutiva secondo il modello D.G.U.E. dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

Le suddette dichiarazioni dovranno quindi essere prodotte e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa componente il raggruppamento o consorzio ed allegate singolarmente alla "busta amministrativa" dal concorrente mandatario abilitato sul sistema.

Qualora si intenda presentare offerta come R.T.I., il concorrente mandatario, dovrà presentare domanda in conformità alle norme di legge.

Il soggetto abilitato ad operare sul portale dovrà fornire, per ciascuna impresa mandante le seguenti informazioni:

- Ragione sociale
- Codice fiscale
- Partita IVA
- Indirizzo
- Quota (espressa in %) di partecipazione
- Nominativo legale rappresentante

Nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di un procuratore deve essere allegata la relativa procura generale o speciale, in originale o copia autentica.

Al fine di facilitare il lavoro di verifica della documentazione amministrativa, si invitano gli operatori economici a rendere la dichiarazione sostitutiva unica direttamente sul modello di gara unico europeo predisposto dalla stazione appaltante. Il contenuto della dichiarazione dovrà comunque essere conforme alle dichiarazioni di cui all'*allegato n. 4*.

B) Copia documento di identità del sottoscrittore

È richiesta copia del documento di identità del sottoscrittore, non firmata digitalmente.

In caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio è necessario allegare anche copia del documento di identità, non firmato digitalmente, del legale rappresentante di ogni impresa componente il raggruppamento o consorzio.

C) Dichiarazione bancaria

Dichiarazione rilasciata da un istituto bancario dalla quale risulti che l'operatore economico intrattiene rapporti regolari e puntuali con l'Istituto.

D) I raggruppamenti temporanei (RTI) dovranno inoltre presentare:

d.1.) se costituitisi prima della presentazione dell'offerta: mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dagli operatori economici ad uno di essi, detto mandatario, risultante da scrittura privata autenticata e la relativa procura conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. È ammessa la presentazione sia del mandato sia della procura in un unico atto notarile. Nel caso in cui l'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo non possa essere rilasciato a causa degli adempimenti fiscali, in sede di gara potrà essere prodotto un certificato notarile attestante l'esistenza del contratto di associazione;

d.2.) se non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016, dichiarazione sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

d.3.) in ogni caso dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti degli operatori costituenti il raggruppamento, da cui risultino le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

La documentazione e le dichiarazioni prescritte per il concorrente singolo devono essere prodotte per ciascun operatore economico del raggruppamento.

E) Avalimento

Nel caso il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico professionale di altro soggetto dovrà allegare la seguente documentazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. N° 50/2016 :

- a) dichiarazione dell'impresa ausiliaria redatta su un distinto modello DGUE da cui risulti che detta impresa:
 - possiede i requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n° 50/2016, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avalimento.
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'affidamento le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- b) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento.

Il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

28.2.2. Modalità di presentazione dell'offerta economica (BUSTA Economica)

L'operatore economico, conclusa la fase di "caricamento" della documentazione amministrativa, dovrà trasmettere - sempre tramite il portale <https://www.acquistinretepa.it> - la propria offerta economica (Busta Economica).

L'offerta economica dovrà essere compilata in ogni sua parte e **firmata digitalmente** da parte:

- del legale rappresentante o titolare o dal procuratore del concorrente in caso di concorrente singolo;
- di tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il RTI o il Consorzio, se non ancora costituiti;
- del legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di RTI o Consorzio già costituito.

L'offerta economica firmata digitalmente secondo le modalità sopra specificate e redatta secondo il modello di offerta allegato al presente capitolato (*allegato n. 5*) dovrà contenere l'**indicazione dei ribassi percentuali** in relazione a:

- 1) Prezzo orario per la manodopera
- 2) Ricambi e lubrificanti originali o di qualità corrispondente
- 3) Intervento di soccorso stradale entro 25 km (*non soggetto ad attribuzione di punteggio e non valutato per la formazione della graduatoria*)

come meglio specificato al precedente articolo 25.

I singoli ribassi percentuali dovranno essere espressi in cifre, con un numero di decimali non superiore a due, ed in lettere. Qualora il singolo ribasso contenga decimali superiori a due, questi ultimi non saranno presi in considerazione.

In caso di discordanza tra la misura percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione (art. 72, R.D. n. 827/1924).

Tali prezzi saranno vincolanti nel corso della durata dell'appalto qualora l'Amministrazione Comunale richieda l'attivazione dei relativi servizi in caso di necessità.

Non sono ammesse offerte economiche in aumento sull'importo a base di gara. Saranno inoltre escluse le offerte contenenti riserve, condizionate o duplici.

Il prezzo di aggiudicazione si intende immodificabile nel periodo di validità del contratto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n° 50/2016, nell'offerta economica il concorrente dovrà altresì indicare:

- **a pena di esclusione**, l'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da rischio specifico (non da interferenza) sui luoghi di lavoro, connessi con l'attività propria dell'impresa;
- i propri costi della manodopera per l'intero periodo di durata dell'appalto (36 mesi), i quali saranno sottoposti a verifica da parte dell'amministrazione prima dell'aggiudicazione.

All'offerta economica dovrà inoltre essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, non firmato digitalmente.

L'offerta economica non è assoggettata ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della tariffa, Parte prima, allegato A al D.P.R. n° 642/1972 in quanto presentata in una procedura di gara telematica (Parere Agenzia delle Entrate a seguito Interpello n. 906-101/2019).

Le offerte non "inviate" attraverso il portale <https://www.acquistinretepa.it> si intendono non presentate.

Oltre il termine perentorio per presentare offerta non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto a quella precedente.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ma in questo caso il Comune di Pinerolo si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016.

L'offerta è impegnativa per gli operatori economici dal momento della sua presentazione e lo sarà per il Comune solo dopo l'adozione formale del provvedimento di aggiudicazione.

Art. 29 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui al citato articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere

l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E' vietata l'associazione in partecipazione.

Art. 30 - AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento, secondo le modalità previste dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 31 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Nel giorno, luogo ed ora che verranno successivamente comunicati mediante il portale www.acquistinretepa.it nonché mediante avviso sul sito istituzionale, in seduta pubblica il seggio di gara, formato ai sensi di legge, procederà per ciascun concorrente, all'apertura della documentazione amministrativa (Busta Amministrativa) a corredo dell'offerta pervenuta, onde verificarne l'ammissibilità.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n° 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate. A tal fine, il concorrente, **entro il termine di cinque giorni** dalla richiesta, sarà tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie; in caso di inutile decorso del suddetto termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Le integrazioni dovranno pervenire secondo le modalità indicate nella richiesta.

Nella stessa seduta - qualora la documentazione amministrativa sia conforme e pertanto sia completata la fase di ammissione dei concorrenti - ovvero successivamente nel giorno, luogo ed ora che verranno comunicati mediante il portale www.acquistinretepa.it nonché mediante avviso sul sito istituzionale, in seduta pubblica il seggio di gara, formato ai sensi di legge, procederà quindi, per ciascun concorrente ammesso al prosieguo della gara:

- all'apertura dell'offerta economica (Busta Economica);
- a stilare la graduatoria finale della gara;
- alla proclamazione dell'aggiudicatario;

Seguirà la verifica della congruità delle offerte, in conformità all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di parità di punteggio si procederà, ai fini dell'aggiudicazione, ad estrazione a sorte in seduta pubblica tra le concorrenti con pari punteggio. Le offerte avranno una validità di 180 giorni dalla presentazione.

Non sono ammesse offerte alternative, parziali, condizionate o che comunque risultino difformi rispetto all'oggetto della presente procedura.

Prima dell'aggiudicazione, si procederà alla verifica dei costi della manodopera dichiarati dal vincitore.

Compatibilmente con la situazione emergenziale correlata al COVID-19 ed alle disposizioni che saranno eventualmente adottate per fronteggiare la diffusione del virus tra la popolazione, alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Delle sedute sarà redatto apposito verbale.

L'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, dopo la verifica positiva circa il possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo si procederà allo scorrimento della graduatoria.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre garanzia definitiva nella misura e nelle forme stabilite dagli artt. 103 e 93, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 50/2016.

Si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs n. 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza.

Per quanto attiene la documentazione di ammissione alla gara, con esclusione dei dati sensibili, e l'offerta economica, l'accesso è consentito ai concorrenti senza necessità per l'Amministrazione di dare preventivo avviso ai controinteressati.

Si fa presente che tutta la documentazione inviata dai concorrenti per la gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente agli operatori economici partecipanti.

Art. 32 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi i concorrenti nei casi espressamente previsti dal presente capitolato nonché in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. n° 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti.

Art. 33 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/1990 e dall'art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento per la presente procedura è la D.ssa Chiara Prompicai - Funzionario Incaricato di P.O. Politiche Culturali, dello Sport e dell'Istruzione, i cui recapiti sono i seguenti: Tel. 0121.361289; e-mail: chiara.prompicai@comune.pinerolo.to.it

Art. 34 - NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio al "Capitolato d'oneri "servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature" del mercato elettronico della pubblica amministrazione (allegato 21 – versione 3,0 maggio 2019), oltre che al codice civile ed alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 35 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione dell'accordo quadro e dei singoli ODL, nonché per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'accordo quadro e dei singoli ODL saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. 50/2016.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Torino

Art. 36 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti dai concorrenti alla presente procedura di gara verranno trattati dal Comune di Pinerolo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" ("General Data Protection Regulation" siglabile GDPR), esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura.

Con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- il titolare del trattamento è l'Amministrazione del Comune di Pinerolo (con sede in Piazza Vittorio Veneto 1, 10064 - Pinerolo TO - Italia; e-mail: protocollo@comune.pinerolo.to.it - PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it ; Centralino telefonico: +39 0121.361.111 - sito web: <http://www.comune.pinerolo.to.it>). Questo ente tratterà i dati personali conferiti dagli operatori economici con modalità anche informatiche e telematiche. Soggetto delegato: dirigente del settore Istruzione-Informativo dell'Ente o suoi delegati.
- il titolare, ai sensi dell'art. n. 37 del Regolamento Europeo 679/2016, ha designato il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che può essere contattato ai seguenti recapiti: e-mail: stefano.paoli@centrostudentilocali.it - PEC: studiopaoli.s@pec.it - telefono: 3476843885.
- il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, c. 2, lett. b) tra i quali quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Pinerolo coinvolti nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia 11, 00187 Roma, Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

^^^^^^^^^^^^^^

Per ogni ulteriore informazione sulla procedura di gara, rivolgersi a:
 Comune di Pinerolo – Servizio Istruzione (1° piano – stanza n° 147 – orario: *lunedì: ore 10-13; mercoledì: ore 9-11,30; 14,30-17,30, venerdì: ore 9-11,30* – tel. 0121/361.274-273-289; e-mail: istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it).

Il responsabile del procedimento
 Funzionario Incaricato di P.O.
 Politiche culturali, dello sport e dell'istruzione
 D.ssa Chiara Prompicai

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.